

COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO

REGIONE PIEMONTE – PROVINCIA DI TORINO



**REGOLAMENTO PER
L' APPLICAZIONE DELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE
CONSEQUENTI ALLE VIOLAZIONI
AI REGOLAMENTI COMUNALI E
ALLE ORDINANZE DIRIGENZIALI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 13 marzo 2006

Art. 1

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento trova applicazione per tutte le violazioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze dei Dirigenti del Comune di San Francesco al Campo.

Art. 2

Limite minimo e massimo

Per le violazioni alle norme contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze dei Dirigenti del Comune di San Francesco al Campo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D. L.vo 267/2000 e s.m.i., attualmente fissata da € 25,00 ad € 500,00

Art. 3

Pagamento in misura ridotta

In applicazione al principio di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n° 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non è intervenuta, dalla notifica del verbale, secondo le modalità previste e indicate sul verbale di contestazione.

Art. 4

Obbligo del rapporto

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689 del 24 novembre 1981, deve presentare rapporto al proprio Dirigente con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.

Il Dirigente determina entro 30 giorni, con ordinanza motivata, la somma dovuta per le violazioni, non inferiore al doppio del minimo edittale, e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.

Art. 5

Scritti difensivi – Ordinanza ingiunzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione, gli interessati possono proporre ricorso al Dirigente competente, da presentarsi all'ufficio cui appartiene l'Agente accertatore ovvero da inviarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

Il Dirigente competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina entro 30 giorni, con ordinanza motivata, la somma dovuta per le violazioni, non inferiore al doppio del minimo edittale, e ne ingiunge il pagamento, insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; in caso contrario emette ordinanza motivata d'archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'Ufficio cui appartiene l'Agente accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata tra il limite minimo e massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

L'ordinanza-ingiunzione emessa in esecuzione al presente articolo o al precedente art. 4, costituisce titolo esecutivo.

Il pagamento dovrà essere effettuato seguendo le modalità previste e indicate sul verbale di accertamento di violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a € 20. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato all'autorità, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Art. 6

Opposizione all'ordinanza – ingiunzione

Contro l'ordinanza - ingiunzione di pagamento, gli interessati possono proporre opposizione avanti al Giudice di Pace di Ciriè, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il termine è di 60 giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione, con allegata l'ordinanza notificata, si propone mediante il ricorso presentato alla cancelleria del Giudice di Pace.

Art. 7

Esecuzione forzata

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, si darà luogo all'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n° 689.

Art. 8

Pubblicità del Regolamento

Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.

Copia dello stesso deve essere tenuta a disposizione del pubblico, perché chiunque ne possa prendere visione o chiederne copia a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo il termine previsto per la pubblicazione nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto Comunale.

Vengono abrogate le norme e le parti di norme contenute nei regolamenti comunali che siano in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento.